

Deliberazione n. 100 /2018/VSGO



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Carlo Greco	presidente
dott. Massimo Romano	consigliere (relatore)
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario

**Adunanze del 10 aprile e del 2 maggio 2018
Provincia di Ravenna**

**Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie
(art.24 del t.u. d.lgs.19 agosto 2016, n. 175)**


Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione.

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008.

Visto l'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute dalle regioni, dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, dalle camere di commercio, dalle università e istituti di istruzione universitaria pubblici e dalle autorità portuali; -



Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 24 del decreto legislativo n. 175, che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria e di trasmettere il provvedimento adottato alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 10/2017/INPR del 17 gennaio 2017, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2017;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all' "Esame dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessi nel 2017, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna (Regione, enti locali, camere di commercio, università e istituti di istruzione universitaria pubblici, autorità portuali e altri enti)";

Vista la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 d.lgs. n.175/2016";

Vista la propria deliberazione n. 161/2017/INPR, adottata nell'adunanza del 7 novembre 2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Vista la deliberazione n. 27/SEZAUT/2017/FRG del 14 novembre 2017 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli Enti territoriali - anno 2017;

Considerato che la **Provincia di Ravenna** risulta tra gli enti selezionati per l'esame del provvedimento di revisione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale n. 43 del 28 settembre 2017, e relativi allegati, di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie trasmessa dalla Provincia di Ravenna ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Viste le ordinanze presidenziali n. 31 del 9 aprile e n. 36 del 27 aprile 2018 con le quali la Sezione è stata convocata per la camera di consiglio del 10 aprile e del 2 maggio 2018;

Udito il relatore Massimo Romano;

PREMESSO

Con la relazione approvata con deliberazione n. 32/2016/VSGO del 24 marzo 2016 la Sezione ha riferito dell'esame dei piani di razionalizzazione delle società partecipate pervenuti ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In particolare, nel paragrafo 4.7.4 della relazione si è specificamente riferito delle criticità concernenti il piano predisposto dalla Provincia di Ravenna.


Era stata rilevata l'incompletezza del piano che non prendeva in considerazione, neppure in termini meramente ricognitivi, le partecipazioni societarie indirette possedute tramite organismi societari ed altri enti partecipati.

Inoltre, L'Ente rinviava a valutazioni successive la riorganizzazione delle partecipazioni mantenute e, conseguentemente, non indicava i risparmi derivanti dalla medesima.

Quanto alle misure di razionalizzazione, il piano si limitava a elencare quelle precedentemente assunte, senza effettuare una ricognizione dei costi di funzionamento, presupposto necessario per l'individuazione di ulteriori azioni di contenimento della spesa. Infine si rilevava la presenza di tre società (Società d'area Terre di Faenza scrl, Delta 2000 scrl e L'Altra Romagna scrl) con un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Successivamente la Sezione, con deliberazione n. 50/2017/VSGO del 28 marzo 2017, conseguente all'esame della relazione sui risultati del piano operativo di razionalizzazione, presentata dalla Provincia di Ravenna ai sensi dell'art. 1, comma 612, terzo periodo, della legge n. 190/2014, rilevava specifiche criticità.

Veniva osservato come la relazione sui risultati del piano di razionalizzazione non fornisse informazioni in merito ad alcune società (Delta 2000 scrl, L'Altra Romagna scrl, Centro ricerche produzioni vegetali - Crpv scrl, Centuria agenzia per l'innovazione della Romagna scrl), mantenute in attesa del completamento della fase di riordino istituzionale, in quanto al momento della predisposizione del piano erano ancora da ritenersi strategiche in riferimento alle materie delegate dalla Regione, pur essendo considerate non più indispensabili per l'attuazione delle finalità istituzionali dell'ente rispetto a quanto previsto dalla l. n. 56/2014, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.



CONSIDERATO

L'Ente ha trasmesso in data 23 ottobre 2017, in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, il provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato, dal Consiglio provinciale unitamente al documento predisposto sulla base delle linee guida di cui alla deliberazione n.19/2017 della Sezione delle Autonomie.

Nella delibera consiliare nulla viene detto in ordine al parere dell'Organo di revisione. Al riguardo, nel ricordare quanto espresso dall'Anci (cfr. Linee guida del giugno 2017), si rileva l'opportunità di acquisire il parere con riferimento alla coerenza degli atti di razionalizzazione rispetto alla normativa recata dal t.u. n. 175 del 2016.

La revisione straordinaria, che costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, richiamato in premessa, ha riguardato le partecipazioni societarie, dirette e quelle indirette di solo primo livello partecipate tramite Ravenna holding spa, possedute alla data del 23 settembre 2016.

L'Ente, infatti, ha ritenuto di non dover includere le partecipazioni indirette di secondo livello, sulla base della definizione introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. g, del t.u., secondo la quale è indiretta "la partecipazione in una società detenuta da una amministrazione pubblica per il tramite di una società o di altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica". In proposito si evidenzia come tale controllo sussista anche nell'ipotesi in cui più amministrazioni pubbliche e/o società a controllo pubblico possiedano la maggioranza del capitale di una società e, di diritto o anche solo di fatto, ne governino le scelte strategiche.

Ne deriva che anche le partecipazioni possedute per il tramite di società soggette a controllo congiunto sono da considerarsi nei provvedimenti di razionalizzazione.

Alla data del 23 settembre 2016 l'Ente risultava avere partecipazioni dirette in undici società, tra le quali Stepra scarl era già in liquidazione all'atto della ricognizione straordinaria e Aeradria spa era soggetta a procedura fallimentare, e partecipazioni indirette di primo livello, tramite Ravenna Holding spa, in nove società.

Dalle determinazioni adottate emerge la decisione di dismettere la partecipazione nella società Parco della salina di Cervia srl e di proseguire le procedure già in atto per la dismissione delle partecipazioni nelle società Centuria air scarl (operazione conclusa il 14 aprile 2017), Cepim spa, Ervet spa.

Relativamente a **Ravenna holding spa** si osserva che la Provincia è entrata a far parte della compagine sociale successivamente all'adozione del piano operativo di razionalizzazione del 2015. In particolare, con deliberazione del Consiglio provinciale n. 54 del 26 novembre 2015 è stato approvato il conferimento in Ravenna holding delle partecipazioni possedute nelle società Romagna acque – Società delle fonti spa, Start Romagna spa, Porto intermodale Ravenna (Sapir) spa e Tper spa, per un valore totale di 36.711.397,67 euro (di cui 30.256.892 a titolo di aumento di capitale e 6.454.505,67 a titolo di sovrapprezzo azioni), con acquisizione di una quota di partecipazione del 7,01 per cento. Per effetto di tale operazione l'Ente ha acquisito come partecipazioni indirette tutte le società direttamente partecipate dalla holding, alcune delle quali svolgono attività non riconducibili certamente alle funzioni fondamentali delle province come individuate dalla legge n. 56 del 2014 e dalla legge regionale n. 13 del 2015, che detta, fra l'altro, disposizioni di riordino delle competenze provinciali in coerenza con la citata norma nazionale.

Nello specifico suscita perplessità la qualificazione di "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" di società quali Aser srl (gestione servizi funerari), Azimut spa (gestione servizi cimiteriali) e Ravenna farmacie spa. Peraltro, nelle schede in cui vengono illustrate le motivazioni del mantenimento delle partecipazioni, sono riproposte le stesse considerazioni contenute nelle schede allegate al provvedimento di revisione straordinaria del Comune di Ravenna, come se le finalità istituzionali dei due enti fossero esattamente coincidenti.

Al riguardo la Sezione rileva che l'operazione di conferimento nella holding di partecipazioni inerenti ai compiti istituzionali delle province come ridefiniti dalla legislazione in vigore, pur considerata sul piano della razionalizzazione imprenditoriale e in assenza di significative perdite di redditività, abbia comportato e nei fatti determini un'attività che va ben oltre le competenze previste dalla legge.

Sempre in merito a Ravenna holding si rileva il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che attualmente prevedono che la società possa essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto



dell'esigenza di contenimento dei costi.

Analoghe considerazioni circa il mancato adeguamento degli statuti societari vanno espresse in merito ad **Aser srl**, interamente partecipata da Ravenna Holding (amministrazione affidata sia ad un organo monocratico che ad un organo collegiale composto da tre membri).

Con riguardo ad **Azimut spa**, partecipata da Ravenna holding con una quota del 59,8 per cento, oltre a quanto già segnalato sulla non inerenza dell'attività svolta ai compiti istituzionali delle province, si rileva l'almeno apparente contraddittorietà del provvedimento di ricognizione adottato in ordine alla sussistenza del controllo pubblico. Nella relazione propedeutica (Allegato A, pagina 4) si afferma infatti che l'Ente ritiene insussistente il requisito del controllo per effetto del calcolo della quota di partecipazione indiretta pari al 4,19 per cento ($0,07 \times 0,598 = 0,0419$), mentre nella scheda 03.01, che espone le motivazioni per il mantenimento della partecipazione, viene indicato che Azimut è controllata da Ravenna holding e quindi indirettamente dagli enti locali (art. 2, comma 1, lett. *m* del t.u.).

In proposito, non può che convenirsi su tale ultima affermazione, evidenziando come sia irrilevante la percentuale di partecipazione indiretta in quanto il caso in esame è da ricondursi alla tipologia dei "gruppi a cascata", nei quali una società controlla una seconda società che ne controlla a sua volta una terza e così via.

Azimut è quindi da considerarsi controllata pubblica e, conseguentemente, soggetta alle relative disposizioni del t.u. n. 175 del 2016. A questo riguardo si evidenzia in particolare la necessità di adeguare le disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo che attualmente prevedono un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

Ravenna entrate spa, partecipata all'atto della revisione straordinaria al 4,21 per cento, tramite Ravenna holding spa, svolge per alcuni enti locali servizi riferiti alla gestione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali. L'Ente riferisce che nel 2017 è terminato il procedimento, avviato nel 2016, per conformare la società al modello *in house providing* con contestuale autorizzazione a Ravenna holding spa ad attivare le procedure per l'acquisto delle azioni del socio operativo Sorit spa.

Pur prendendo atto che il 24 agosto 2017 è stato nominato un amministratore unico, si rileva il mancato adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016 delle attuali disposizioni statutarie, secondo le quali l'amministrazione può essere affidata sia ad un organo


monocratico che ad un organo collegiale composto da un numero di membri da tre a cinque.

Relativamente a **Ravenna farmacie spa**, partecipata indirettamente con una quota del 6,48 per cento, ad integrazione delle considerazioni che precedono sulla non inerenza dell'attività svolta ai compiti istituzionali delle province, si rileva il mancato adeguamento delle disposizioni statutarie relative all'organo amministrativo, che prevedono indifferentemente un organo monocratico o un organo collegiale composto da tre o cinque membri, alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

In merito a **Romagna acque – società delle fonti spa**, partecipata indirettamente al 2,04 per cento, che si configura quale società in house, soggetta a controllo analogo congiunto da parte degli enti soci, si rileva che lo statuto societario, nonostante sia stato aggiornato nel dicembre 2017, risulta non conforme alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016 prevedendo tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, non è stata inclusa nel provvedimento di ricognizione straordinaria la partecipazione posseduta indirettamente tramite tale società (Plurima spa).

Per quanto concerne **Porto intermodale Ravenna spa (Sapir)**, partecipata indirettamente dalla Provincia al 2,03 per cento e complessivamente al 52 per cento da amministrazioni pubbliche, il mantenimento della partecipazione viene ricondotto alla sussistenza delle previsioni dell'art. 4, comma 1, del t.u. n. 175/2016 (produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali) e dell'art. 4, comma 3, del citato t.u. (valorizzazione del patrimonio immobiliare).

In relazione alla natura del controllo esercitato l'Ente ha dichiarato che Sapir spa non può essere definita società a controllo pubblico in quanto, pur essendo partecipata da diversi soggetti pubblici, nessuno di questi detiene singolarmente la maggioranza del capitale sociale, ovvero esercita una influenza dominante. Osserva l'Ente che i soci esprimono realtà diverse e interessi pubblici con obiettivi non perfettamente coincidenti, potendosi determinare maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi rappresentati dagli enti soci. Ha inoltre rappresentato come, fino al 31 dicembre 2016, fosse in essere un accordo parasociale (patto di sindacato di voto) tra soci pubblici e privati aderenti e che il controllo venisse esercitato con l'accordo tra i diversi gruppi di soci, nessuno dei quali riusciva ad esercitarlo singolarmente o come blocco unitario di natura pubblica o privata. Alla scadenza il patto non è stato rinnovato. Dalla ritenuta insussistenza su Sapir di una situazione di controllo da parte dei soci pubblici ne



deriva la mancata inclusione nel provvedimento di ricognizione straordinaria delle società da questa partecipate.

Risulta, inoltre, alla Sezione che dal 2017 è stato stipulato un patto di consultazione non vincolante tra i principali soci pubblici e privati (sono ammessi al patto soci con quote non inferiori al 6 per cento del capitale), tra i quali rientra Ravenna holding spa con una quota del 28,93 per cento pari al 33,27 per cento delle azioni soggette al patto.

In merito a quanto sopra esposto si osserva che la natura pubblica del controllo potrebbe derivare dall'esistenza di accordi, desumibili anche da meri comportamenti concludenti delle pubbliche amministrazioni partecipanti in misura complessivamente maggioritaria, indipendentemente dalla sottoscrizione di accordi formali. Né sarebbe di ostacolo a ciò l'esistenza di interessi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili da parte dei soci pubblici.

Pertanto, ove concretamente sussistente il controllo pubblico congiunto come sopra definito, ne deriverebbe la necessità di includere tra le società da assoggettare alla revisione straordinaria anche quelle indirettamente possedute tramite Sapir spa, nonché di adeguare lo statuto sociale in particolare con riferimento all'organo amministrativo, essendo attualmente previsto un consiglio di amministrazione fino a 11 componenti, dei quali tre nominati, rispettivamente, dalla Provincia di Ravenna, dalla Camera di commercio di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna (art. 11, commi 2 e 3, del t.u.).

Relativamente a **Start Romagna spa**, l'Ente evidenzia che la società è stata costituita nel 2009 a seguito della fusione delle tre società di trasporto pubblico locale delle provincie di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena e svolge l'attività di gestore unico del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei tre bacini provinciali indicati.

Attualmente è partecipata da tre holding pubbliche: Ravenna holding spa con una quota del 24,46 per cento, Rimini holding spa con una quota del 21,98 per cento, Livia Tellus Romagna holding spa con una quota del 17,45 per cento; dal Comune di Cesena al 15,59 per cento, dalla Provincia di Rimini al 2,49 per cento, oltre ad altri soci.

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria la Provincia delibera il mantenimento della propria partecipazione indiretta motivato dalla considerazione che l'attività svolta costituisce un servizio di interesse generale, come tale rientrante nella previsione di cui all'art. 4, comma 2, lett. a del t.u. n. 175 del 2016.

Inoltre precisa che Start Romagna spa non può definirsi una società a

controllo pubblico sulla base delle valutazioni già espresse in merito a Sapir spa, in quanto nessuna amministrazione esercita un potere di controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b, del t.u., dal momento che per nessun socio sussistono le condizioni prescritte dall'art. 2359 del codice civile e non sono in essere norme statutarie o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci per assumere le decisioni finanziarie e gestionali strategiche.

Al riguardo, richiamando le considerazioni svolte in precedenza, si rileva come l'ipotesi del controllo di cui all'art. 2359 del codice civile possa ricorrere anche quando le fattispecie considerate dalla norma si riferiscano a più pubbliche amministrazioni, le quali esercitino tale controllo congiuntamente mediante comportamenti concludenti, a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato.

Si rende necessario, pertanto, che i soci pubblici assumano le iniziative del caso allo scopo di rendere coerente la situazione giuridica formale con quella desumibile dai comportamenti concludenti posti in essere o, in mancanza di tali comportamenti, allo scopo di valorizzare pienamente la prevalente partecipazione pubblica in essere.

In tale prospettiva si osserva che lo statuto societario prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da cinque membri e che, pertanto, esso non è coerente con le previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016. Ne deriverebbe, inoltre, l'assoggettabilità sin dalla prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, delle partecipazioni indirette possedute per il tramite di Start Romagna spa.

In merito alla società **Delta 2000 scarl**, partecipata all'atto della revisione straordinaria al 9,27 per cento (attualmente dalla visura camerale al 7,57 dalla Provincia di Ravenna al 17,24 per cento dal Comune di Ravenna, al 23,59 per cento dalla Provincia di Ferrara, e, tenuto conto delle altre pubbliche amministrazioni socie, complessivamente con capitale pubblico maggioritario), si evidenzia che la stessa opera come Gal (gruppo di azione locale) per l'accesso alle risorse comunitarie assegnate dalla Regione Emilia-Romagna di cui al programma Leader. La società viene mantenuta in quanto rientrante nella previsione di cui all'art. 4, comma 6, del t.u.

Circa l'insussistenza del controllo, indicata nel questionario compilato dall'Ente, correlata all'inesistenza formale di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, pur in presenza di una quota pubblica maggioritaria di capitale, si richiamano le considerazioni già svolte.



In tale prospettiva si osserva, inoltre, che lo statuto societario, benché aggiornato nel gennaio 2017, prevede tutt'ora un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri e che, pertanto, esso – ove effettivamente sussistano i presupposti del controllo – andrebbe tempestivamente adeguato alle previsioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del t.u. n. 175 del 2016.

In ordine al Gal **L'altra Romagna scarl**, partecipato al 6,03 per cento, si rileva al 31 dicembre 2015 la sussistenza della fattispecie prevista dall'art. 20, comma 2, lett. b: numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti. In proposito l'Ente riferisce che nel corso del 2016, si è provveduto a riorganizzare l'organo amministrativo attraverso una riduzione del numero degli amministratori (da 14 a 7) e ad incrementare il numero dei dipendenti (da 5 a 7).

Risulta ancora in corso la procedura di liquidazione, iniziata nel 2013, per la società **Sviluppo territoriale della provincia di Ravenna (Stepra) scarl**. In proposito l'Ente riferisce che il liquidatore ha comunicato la "possibile conclusione della liquidazione entro il 2023".

Inoltre non sono state completate le dismissioni delle partecipazioni nelle società **Ervet spa**, deliberata nel 2014, e **Cepim spa**, deliberata nel 2011.

Al riguardo va specificamente segnalato come l'art. 24 del T.U. n. 175/2016 prescriba che l'alienazione debba avvenire nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione straordinaria.

Nel provvedimento di ricognizione straordinaria sono state incluse anche le società Hera spa e Tper spa.

Hera spa, partecipata indirettamente allo 0,37 per cento, essendo quotata in mercati regolamentati, è soggetta, ai sensi dell'art.1, comma 5, alle sole norme del t.u espressamente richiamate.

Tale previsione ricorre anche nei confronti di **Tper spa**, partecipata indirettamente allo 0,003 per cento, in forza di quanto previsto dall'art. 26, comma 5, dello stesso t.u., avendo la società tempestivamente perfezionato l'emissione di strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati.

Tutto ciò considerato,
la Sezione

RILEVA

le descritte criticità e situazioni emerse dall'esame del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie adottato dalla Provincia di Ravenna in adempimento a quanto specificamente previsto dall'art. 24 del t.u. n. 175/2016.

RICHIAMA

l'Ente:

- a superare le situazioni di incoerenza rilevate tra i compiti istituzionali demandati dalla legge alle province e l'attività svolta da alcune delle società partecipate indirettamente tramite holding;
- ad assumere, nel caso di società con capitale prevalentemente pubblico, le iniziative necessarie a formalizzare l'eventuale esistenza del controllo pubblico congiunto o a valorizzare la partecipazione raggiungendo i necessari accordi con gli altri soci pubblici;
- ad includere nell'ambito della prossima razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche da effettuarsi ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del t.u. n. 175/2016, le partecipazioni indirette anche di livello successivo al primo detenute per il tramite di società o di organismi controllati congiuntamente;
- ad assumere le iniziative necessarie per l'adeguamento degli statuti e, superare le altre criticità evidenziate nell'ambito del prossimo provvedimento di razionalizzazione;
- ad assumere le opportune iniziative per la rapida conclusione delle procedure di liquidazione in corso.

DISPONE

- che la deliberazione sia trasmessa - mediante posta elettronica certificata - al Presidente e all'Organo di revisione della Provincia di Ravenna;
- che la stessa sia pubblicata sul sito Internet istituzionale della Corte dei conti - banca dati del controllo;
- che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.


Così deciso nell'adunanza del 2 maggio 2018



Il presidente

(Carlo Greco)
[Handwritten signature]

Relatore
(Massimo Romano)



Depositata in segreteria in data 2 maggio 2018

Il direttore di segreteria

(Rossella Broccoli)

